

La Riforma Previdenziale

Roma, 28 novembre 2024



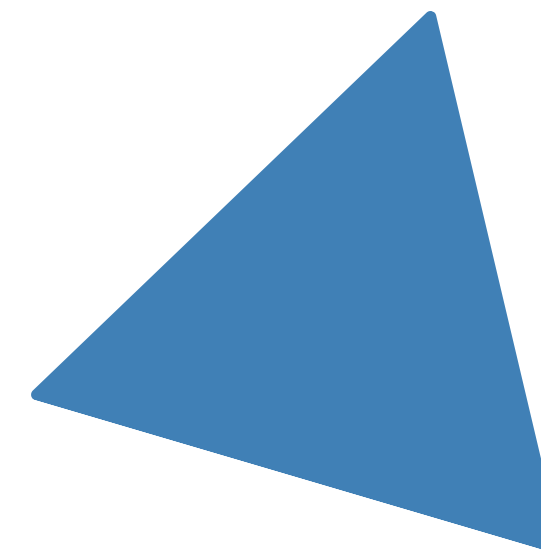
La riforma ha attuato il passaggio dal sistema reddituale
al **sistema contributivo pro rata**

Finalità del nuovo impianto normativo

- Migliorare in forma stabile la sostenibilità finanziaria di lungo periodo
- Salvaguardare il livello di adeguatezza delle prestazioni
- Armonizzazione con le altre forme di previdenza

Bipartizione della platea

- Iscritti privi di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 2024 a cui si applicherà un calcolo della prestazione secondo il sistema contributivo
- Iscritti con anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 2024 ai quali verrà previsto un calcolo della pensione misto: calcolo reddituale per gli anni di anzianità già maturati, calcolo contributivo per gli anni di anzianità successivi



Le pensioni
requisiti per il diritto

**Soggetti con anzianità contributiva
alla data del 31 dicembre 2024**

**Soggetti privi di anzianità contributiva
alla data del 31 dicembre 2024**

Pensione di vecchiaia

70 anni di età e almeno 35 anni di iscrizione

Pensione di vecchiaia anticipata

65 anni di età e almeno 35 anni di iscrizione

Pensione di anzianità

62 anni di età e almeno 40 anni di iscrizione

Pensione di vecchiaia contributiva

70 anni di età e almeno 5 anni di iscrizione

Pensione unica di vecchiaia contributiva

70 anni di età e almeno 5 anni di iscrizione

Pensione di vecchiaia contributiva anticipata

65 anni di età e almeno 35 anni di iscrizione

a condizione che l'importo a calcolo della pensione
risulti non inferiore alla pensione integrata al minimo



Pensione di inabilità

- **Prima iscrizione** alla Cassa con decorrenza ante 40 anni di età
- **Calcolo misto** in caso di possesso di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 2024
- **Calcolo contributivo** per gli iscritti per la prima volta alla Cassa dal 1° gennaio 2025
- **Beneficio della maggiorazione di 5 anni** accordabile in caso di regolarità contributiva, non cumulabile con il beneficio del coefficiente di trasformazione 57 anni

Pensione di invalidità

- **Prima iscrizione** alla Cassa con decorrenza ante 40 anni di età
- **Calcolo misto** in caso di possesso di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 2024
- **Calcolo contributivo** per gli iscritti per la prima volta alla Cassa dal 1° gennaio 2025
- **Riduzione** dell'importo di pensione del **25%** se il reddito professionale prodotto è maggiore di cinque volte l'importo della pensione minima
- **Riduzione** dell'importo di pensione del **50%** se il reddito professionale prodotto è maggiore del tetto pensionistico

Pensione indiretta

- **Prima iscrizione** alla Cassa con decorrenza ante 40 anni di età
- **Calcolo misto** in caso di possesso di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 2024
- **Calcolo contributivo** per gli iscritti per la prima volta alla Cassa dal 1° gennaio 2025
- **Non integrabile al minimo**
- **Beneficio della maggiorazione di 5 anni** accordabile in caso di regolarità contributiva, non cumulabile con il beneficio del coefficiente di trasformazione 57 anni

Pensione di reversibilità

- Requisiti invariati



Sistema di calcolo reddituale

La pensione è commisurata alla media dei redditi e all'anzianità lavorativa maturata dall'iscritto.

$$P = R * B * Anz$$

dove

P = importo di pensione annua

R = reddito medio pensionabile

B = percentuale di rendimento attribuito ad ogni anno di anzianità

Anz = anzianità contributiva

Sistema di calcolo contributivo

L'ammontare della pensione è commisurato ai contributi versati, rivalutati di anno in anno ad un tasso di capitalizzazione predefinito che rappresenta la redditività riconosciuta al contributo versato.

Al momento del pensionamento la somma dei contributi versati e rivalutati (detto montante dei contributi) è convertita in pensione utilizzando dei coefficienti di trasformazione del montante in rendita che si incrementano all'aumentare dell'età di pensionamento.

$$P = MC * CT$$

dove

P = importo di pensione annua

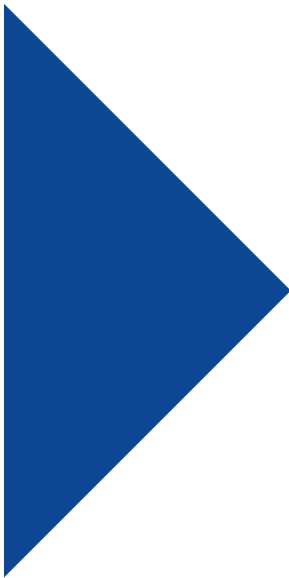
MC = montante contributivo

CT = coefficiente di trasformazione

Sistema di calcolo misto

Combinazione del sistema di calcolo reddituale e del sistema di calcolo contributivo.

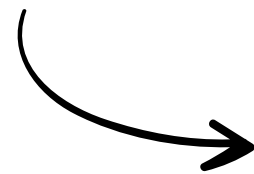




La modulare

Costituisce una quota di pensione aggiuntiva al trattamento di base, grazie alla costituzione di un montante contributivo individuale, alimentato da una contribuzione accessoria che si trasformerà, al momento del pensionamento, in una quota aggiuntiva di pensione, calcolata con il metodo contributivo.

caratteristiche



- Volontarietà
- Flessibilità
- Aliquota percentuale sul reddito professionale da destinare individuale e personalizzata dall'1% **al 20%** del reddito professionale entro il previsto tetto annuale
- Risparmio fiscale integrale della quota di contributo modulare versata, deducibile dall'ammontare dell'imponibile in caso di adesione al regime fiscale ordinario
- L'adesione alla modulare non esclude la possibilità di aderire ad una forma pensionistica di previdenza complementare (assicurazioni e/o banche)



Simulazioni (sistema di calcolo a confronto)

1

Avvocato con **65** anni di età e con **30** anni di anzianità al **2024**
Anno pensionamento **2029**: **70** anni di età e **35** anni di anzianità
Tasso di crescita reddito: **3%**

Ipotesi 1

Reddito medio al 2024: **€ 90.338,67**
Reddito 2023: € 95.543,00

Ipotesi 2

Reddito medio al 2024: **€ 45.128,92**
Reddito 2023: € 98.123,00

CALCOLO REDDITUALE		CALCOLO MISTO	
Quota reddituale	€ 57.243,68	Quota reddituale	€ 50.237,07
		Quota Contributiva	€ 6.064,77
Quota modulare	€ 261,64	Quota modulare	€ 261,64
Totale		Totale	€ 56.563,48
Quota reddituale	€ 36.256,96	Quota reddituale	€ 32.133,17
		Quota Contributiva	€ 6.228,54
Quota modulare	€ 99,86	Quota modulare	€ 99,86
Totale		Totale	€ 38.461,57

-1,6%

+ 5,8%



Simulazioni (sistema di calcolo a confronto)

2

Avvocato con **50** anni di età e con **15** anni di anzianità al **2024**
Anno pensionamento **2044**: **70** anni di età e **35** anni di anzianità
Tasso di crescita reddito: **3%**

Ipotesi 1

Reddito medio al 2024: **€ 48.449,58**
Reddito 2023: € 42.374,00

Ipotesi 2

Reddito medio al 2024: **€ 21.935,59**
Reddito 2023: € 50.801,00

CALCOLO REDDITUALE		CALCOLO MISTO	
Quota reddituale	€ 35.072,77	Quota reddituale	€ 15.264,00
		Quota Contributiva	€ 14.914,93
Quota modulare	€ 230,33	Quota modulare	€ 230,33
Totale		Totale	€ 30.409,26
Quota reddituale	€ 31.156,86	Quota reddituale	€ 13.602,59
		Quota Contributiva	€ 17.881,10
Quota modulare	€ 63,28	Quota modulare	€ 63,28
Totale		Totale	€ 31.546,97

-13,9%

+ 1%



Simulazioni (sistema di calcolo a confronto)

3 Avvocato con **35** anni di età e con **5** anni di anzianità al **2024**
Anno pensionamento **2059**: **70** anni di età e **40** anni di anzianità
Tasso di crescita reddito: **7%**

Ipotesi 1
Reddito medio al 2024: € **8.642,85**
Reddito 2023: € 9.960,00

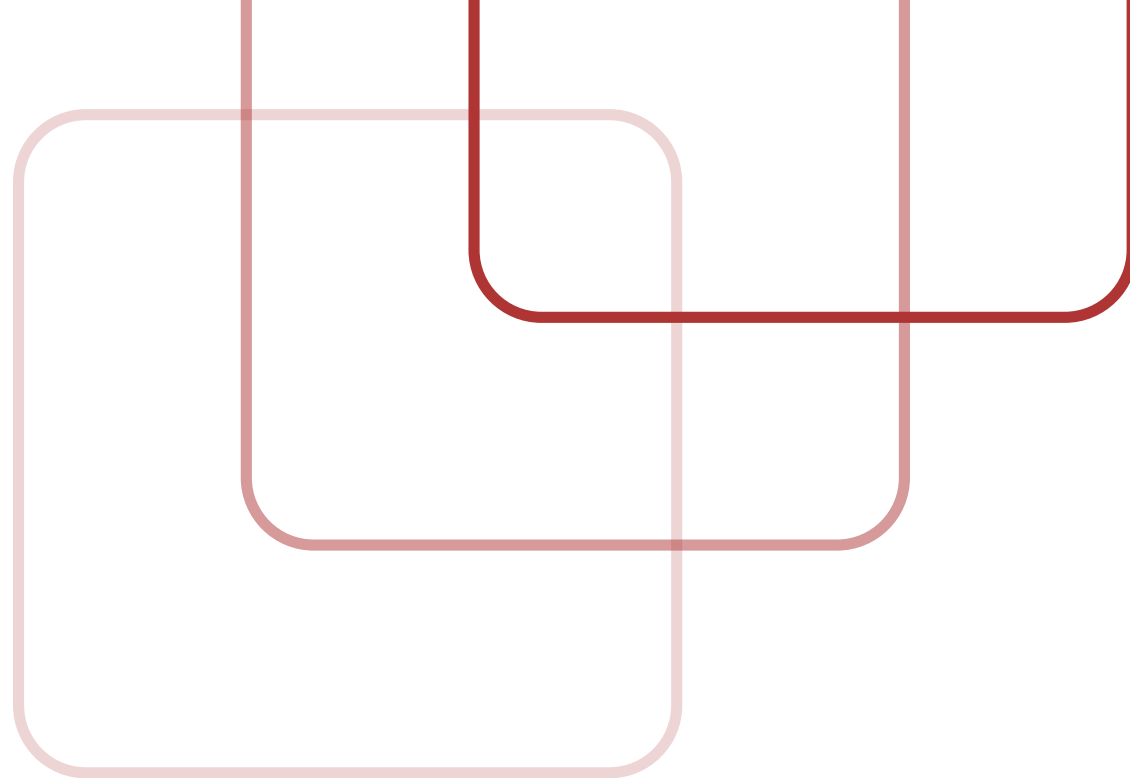
Ipotesi 2
Reddito medio al 2024: € **778,25**
Reddito 2023: € 3.113,00

CALCOLO REDDITUALE		CALCOLO MISTO	
Quota reddituale	€ 27.548,03	Quota reddituale	€ 3.443,50
		Quota Contributiva	€ 19.681,29
Quota modulare	-	Quota modulare	-
Totale € 27.548,03		Totale € 23.124,79	
Quota reddituale	€ 8.179,52	Quota reddituale	€ 1.048,66
		Quota Contributiva	€ 10.286,46
Quota modulare	-	Quota modulare	-
Totale € 8.179,52		Totale € 11.335,12	

-16,1%

+35,1%





Pensione minima

2025/2026	€ 12.500,00
2027/2028	€ 11.400,00
2029	€ 10.250,00

Rivalutazione a partire dal 2030

Integrazione al minimo

Requisito: reddito complessivo non superiore **al doppio** della pensione minima

Parametro 2025: € 12.500,00 x 2 = **€ 25.000,00**



Reintroduzione dei supplementi

Beneficiari —> tutti i pensionati di vecchiaia

Calcolo contributivo, in rapporto al montante pari alla metà (**6%**) dei contributi soggettivi versati nella misura del 12%, entro il previsto tetto annuale



cadenza triennale
(primo triennio a partire dal 2025)

—> *Per i pensionati di vecchiaia con decorrenza ante 2025*

Prestazione contributiva art. 59 del Regolamento Unico in vigore fino al 31/12/2024, limitatamente per il periodo di vigenza



Misura della contribuzione

Contributi minimi obbligatori 2025

- Contributo minimo soggettivo € 2.750,00
- Contributo minimo integrativo € 350,00
- Contributo di maternità (*da definire*)

Tetto reddituale → € 130.000,00

I contributi minimi e il tetto reddituale sono rivalutati a partire dal 2026

Contributo soggettivo

- **16% per il 2025** fino al tetto (Mod. 5/2026)
 - 17% per il 2026 fino al tetto
 - 18% dal 2027 fino al tetto
- + 3% oltre il tetto

Contributo integrativo

4% sul volume di affari IVA



Regime contributivo per status

	Minimo soggettivo	Minimo integrativo		Contributo soggettivo	Contributo integrativo
Praticante	misura intera	misura intera		16% per il 2025 fino al tetto 17% per il 2026 fino al tetto 18% dal 2027 fino al tetto + 3% oltre il tetto	4% sul volume di affari IVA
Avvocato	ridotto al 50% per gli infra35enni, per i primi 6 anni di iscrizione alla Cassa da Avvocato	ridotto al 50% per gli infra35enni, per i primi 6 anni di iscrizione alla Cassa da Avvocato		16% per il 2025 fino al tetto 17% per il 2026 fino al tetto 18% dal 2027 fino al tetto + 3% oltre il tetto	4% sul volume di affari IVA
Pensionato attivo	no minimo	misura intera		12% fino al tetto + 3% oltre il tetto	4% sul volume di affari IVA



Istituti facoltativi - le novità



Retrodatazione iscrizione

- Esercizio della facoltà al momento **della prima** iscrizione alla Cassa
- Dovuto: contributo minimo soggettivo in misura intera + eventuali eccedenze relative al reddito professionale e al volume di affari IVA, per ciascun anno oggetto di retrodatazione



Facoltà di iscrizione ultra40enne

- Esercizio della facoltà al momento **della prima** iscrizione alla Cassa
- Dovuto: **il triplo** del contributo minimo soggettivo e del contributo minimo integrativo in misura intera
Parametro 2025: € 3.100,00 x 3 = **€ 9.300,00**



Iscrizione facoltativa praticante anni precedenti

- Esercizio della facoltà al momento **della prima** iscrizione alla Cassa
- Dovuto: contributo minimo soggettivo in misura intera + eventuali eccedenze relative al reddito professionale e al volume di affari IVA, per ciascun anno di iscrizione retroattiva



Riscatto

Onere minimo: il **doppio** del contributo minimo soggettivo in misura intera dell'anno della domanda
Parametro 2025: € 2.750,00 x 2 = **€ 5.500,00**

Richiesta regolarità dichiarativa e contributiva



Regime sanzionatorio

→ **omesso/ritardato versamento contributi minimi e in autoliquidazione mod.5**

Ritardato versamento	Sanzione	Omesso versamento	Sanzione
Entro 8 gg dalla scadenza	nessuna sanzione	omissione totale	24% + interessi
Da 9 a 60 gg dalla scadenza	4% + interessi	omissione parziale (pagamento di almeno il 20% del dovuto)	12% + interessi
Da 61 a 150 gg dalla scadenza	6% + interessi		
Oltre 150 gg dalla scadenza	10% + interessi		

Regolarizzazione spontanea

L'art. 94 ha previsto un'ulteriore riduzione dal 50% al **60%** della sanzione prevista nei casi di ricorso all'istituto, con riferimento a specifiche irregolarità dichiarative/contributive.

Rateazione

L'art. 96 ha apportato alcune modifiche alla disciplina delle rateazioni.

Ha previsto l'accesso ad **una seconda rateazione con sanzioni ridotte** solo nel caso di regolarità dei versamenti connessi alla rateazione già in corso. Inoltre, nel caso di somme accertate superiori ad euro 10.000,00, la concessione della rateazione passa da cinque ad un massimo di **sei anni**.

